


## CAPITOLATO SPECIALE

### PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DI SERVIZI DI GESTIONE E DISINFESTAZIONE ANIMALI INDESIDERATI PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA E DI IMOLA DIVISO IN LOTTI

#### SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto della gara .....	2
Articolo 2 - Obiettivi e metodologia.....	2
Articolo 3 - Durata del servizio, opzioni e modifiche del contratto .....	3
Articolo 4 - Importo a base di gara .....	3
Articolo 5 - Descrizione del servizio .....	3
Articolo 6 - Periodo di prova .....	6
Articolo 7 - Obbligo di Riservatezza dei dati .....	6
Articolo 8 – Obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	6
Azienda USL di Bologna: <a href="http://www.ausl.bologna.it/">www.ausl.bologna.it/</a> sezione informazioni per operatori economici e gare d'appalto – documentazione,.....	6
Articolo 9 – Controlli.....	7
Articolo 10 – Penalità .....	7
Articolo 11 - Risoluzione del contratto.....	8
Articolo 12 - Responsabilità .....	9
Articolo 13 - Fatturazione, Pagamento, Ordini.....	9
Articolo 14 - Recesso dal contratto.....	11
Articolo 15 - Subappalto.....	11
Articolo 16 - Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna .....	11
Articolo 17 - Spese Accessorie .....	12
Articolo 18 - Controversie e Foro competente .....	12



## Articolo 1 - Oggetto della gara

La gara ha per oggetto il servizio relativo all'attività di gestione e controllo degli animali infestanti ed indesiderati di interesse igienico-sanitario-veterinario ( c.d. attività di disinfestazione e derattizzazione) per i locali dell'Azienda USL di Bologna (lotto 1) e dell'Azienda USL di Imola (Lotto 2).

In particolare il servizio dovrà prevedere le attività di monitoraggio e controllo con approccio di tipo integrato di:

- artropodi infestanti (ad es. zanzare, blatte, mosche, formiche)
- animali sinantropi (ad. es. topi e ratti)
- allontanamento e/o rimozione e/o trattamento di artropodi pericolosi (api, vespe e calabroni);
- cattura e ricollocazione di animali indesiderati (ad es. uccelli, serpenti, etc.) tali da rappresentare un rischio igienico sanitario;
- rimozione e smaltimento del carcame e materiali organici (ad es: guano) su aree esterne, interne e/o strutture edificate e destinate ad uso pubblico con relativa attività di disinfezione e disinfestazione.
- allontanamento e/o il contenimento dei volatili tramite mezzi fisici, acustici o visivi e/o con l'impiego di farmaci che inibiscano la proliferazione.

## Articolo 2 - Obiettivi e metodologia

Il servizio dovrà garantire la prevenzione e, nei tempi più brevi possibili, l'eradicazione con la migliore tecnologia offerta dal mercato, di tutti gli eventi infestativi che dovessero verificarsi all'interno delle strutture sensibili (locali ed attrezzature connesse a diagnosi, cura, degenza, preparazione, somministrazione, deposito e transito di alimenti); nonché la riduzione della popolazione infestante, nei limiti di accettabilità e/o del rischio per la salute, in tutte le altre aree, mediante l'applicazione di principi di gestione integrata del monitoraggio e del controllo dei locali interni ed esterni nelle aree di pertinenza degli immobili indicati dall'Azienda Sanitaria Usl di Bologna e di Imola, con le modalità di seguito stabilite.

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza ambientale e in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale ed il rischio di contaminazione diretta o indiretta di operatori e utenti, correlato all'impiego di prodotti chimici. Ciascuna tipologia di intervento e/o ciascun intervento specifico dovranno essere progettati e realizzati secondo i principi della gestione integrata degli agenti infestanti (IPM) e dovranno prevedere le azioni preventive di contenimento per tutte le situazioni a rischio tali da favorire la proliferazione di agenti infestanti, nonché, ove necessario, la pianificazione e l'esecuzione di appositi interventi di controllo che dovranno essere puntualmente e tempestivamente segnalati alla direzione della struttura interessata.

In particolare, gli interventi dovranno essere conformati ai seguenti criteri:

- privilegiare il pest proofing con tempestive segnalazioni al DEC, relative a criticità strutturali e/o impiantistiche e/o gestionali, favorevoli l'insediamento e lo sviluppo delle popolazioni di agenti infestanti;
- privilegiare il monitoraggio entomologico e dei muridi sinantropi organizzato in modo da individuare tempestivamente tutte le criticità delle eventuali infestazioni nelle loro fasi iniziali;
- privilegiare le azioni preventive di contenimento degli infestanti, in primo luogo di lotta biologica e/o fisica e comunque di lotta integrata e quelli specifici per le specie bersaglio;
- ridurre al minimo l'utilizzo di tecniche di lotta ad elevato impatto ambientale, eseguendo trattamenti chimici solo quando il loro impiego sia indispensabile a contenere picchi di infestazione, garantendo l'igiene delle strutture aziendali, la sicurezza dei degenti, del personale dell'Azienda, degli operatori nonché il rispetto per l'ambiente;
- contenere al massimo livello i disagi ed i rischi igienico-sanitari per le persone e gli animali non bersaglio/no target.

L'attività operativa si dovrà articolare in due fasi principali:

- 1) **Prima Fase** di individuazione ed analisi dei fattori di rischio e relative proposte di miglioramento.
- 2) **Seconda Fase** di autocontrollo costituita da: monitoraggio programmato, gestione delle segnalazioni, azioni preventive (proofing), limiti critici (soglie di intervento), azioni correttive (pest control), monitoraggio dell'efficacia (del pest control), registrazioni (reportistica).


### Prima Fase:

- a) Individuazione dei fattori di rischio.

Le superfici dei locali e delle aree esterne ed interne di pertinenza degli immobili dovranno essere analizzate al fine di rilevare tutti i potenziali fattori di rischio in grado di provocare un danno igienico-sanitario a seguito del manifestarsi d'infestazioni occasionali e non.

- b) Analisi dei fattori di rischio correlati alla presenza delle più comuni specie di roditori sinantropi, blatte, formiche, mosche e zanzare:

Per ciascuna specie degli infestanti ubiquitari citati, per la quale sussiste un elevato rischio di infestazione, l'impresa deve elaborare e rendere operativo un sistema di monitoraggio e registrazione dei dati.



- c) Individuazione di soluzioni migliorative.

**Seconda fase:**

- a) Piano di autocontrollo: Sulla base del progetto proposto e delle successive integrazioni definite assieme al DEC, la ditta aggiudicataria dovrà sviluppare un idoneo piano di intervento in autocontrollo, basato su procedure relative: 1) alla eradicazione; 2) al controllo di popolazione; 3) all'allontanamento/ricollocazione; 4) alla rimozione e smaltimento delle carcasse degli animali infestanti ed indesiderati oggetto di lotta integrata e dei rifiuti da essi prodotti.
- b) Gestione delle segnalazioni, monitoraggio preventivo, azioni preventive (proofing), registrazione (reportistica).
- c) Lotta integrata (soglie di intervento, azioni correttive, monitoraggio di efficacia, registrazioni).
- d) Mappatura: dei siti di controllo e loro localizzazione onde consentire la verifica da parte all'amministrazione committente dell'effettiva e corretta esecuzione dei servizi programmati.
- e) Rendicontazione: Sulla base del monitoraggio e delle ispezioni effettuate, l'Impresa aggiudicataria redigerà con cadenza trimestrale ovvero al termine di ogni stagione dell'anno, un elaborato in cui saranno segnalate le principali criticità riscontrate e le relative possibili soluzioni alternative

**Articolo 3 - Durata del servizio, opzioni e modifiche del contratto**

Il contratto per il servizio in oggetto avrà una durata di 4 anni, e sarà eventualmente rinnovabile per tre annualità.

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice:

- revisione dei prezzi a partire dal secondo anno contrattuale.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà inoltre essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni;

Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 12, art. 106, D.lgs 50/2016, l'esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

**Articolo 4 - Importo a base di gara**

L'importo complessivo quadriennale a base di gara è pari a:

- Lotto 1) € 1.402.000 IVA esclusa  
Lotto 2) € 86.800 IVA esclusa

**Articolo 5 - Descrizione del servizio**

Il servizio oggetto del presente capitolato sarà costituito dalle seguenti attività principali:

- 1) Monitoraggio e controllo di artropodi vettori o veicoli di agenti patogeni e pericolosi (tra cui blatte, mosche, zanzare, vespe, api, calabroni, formiche, altri artropodi di interesse igienico sanitario, etc.);
- 2) Monitoraggio e controllo di muridi sinantropi (topi e ratti);
- 3) Cattura e ricollocazione di animali indesiderati (ad es. uccelli, serpenti, etc.) tali da rappresentare un pericolo igienico sanitario;
- 4) Interventi sui siti colonizzati da volatili ed altri animali indesiderati;
- 5) Contenimento dei volatili tramite l'impiego di farmaci che inibiscano la proliferazione.

Nello specifico:

- 1) Monitoraggio e controllo di artropodi vettori, dislocatori di agenti patogeni e pericolosi (tra cui blatte, mosche, zanzare, vespe, api, calabroni, formiche ed altri artropodi di interesse igienico sanitario, etc.); il servizio ha lo scopo di tenere la popolazione infestante al più basso livello possibile per garantire il benessere degli utenti e dei dipendenti all'interno delle strutture e rendere fruibili le pertinenze esterne:

**a) Zanzare**

i. Preliminare verifica e segnalazione delle situazioni che possono favorire la proliferazione delle zanzare ivi compresa la georeferenziazione dei pozzetti/caditoie/raccolte di acqua non eliminabile;

ii. Nel periodo compreso tra aprile e ottobre dovrà essere garantito il trattamento antilarvale nei focolai che non possono essere eliminati e nei quali permane l'acqua (tombini, caditoie, bocche di lupo, ecc. e se necessario, anche altre raccolte d'acqua). L'azienda dovrà proporre una soluzione che tenga conto:



a) delle indicazioni tecniche contenute nel piano regionale arboviroso Dgr. 552 del 26 aprile 2021 e successivi aggiornamenti

b) delle conclamate resistenze delle zanzare a determinati principi attivi, mediante rotazione o mediante impiego di prodotti efficaci, con periodicità congruente alla tipologia di prodotto utilizzato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Independentemente dalla periodicità, il trattamento dovrà essere ripetuto dopo ogni forte pioggia;

iii. Eventuale controllo delle zanzare adulte in ambienti interni praticata con mezzi fisici o meccanici (esempio trappole luminose);

iv. Trattamenti adulticidi, in situazioni di emergenza sanitaria per notifica Arboviroso, da effettuarsi a giudizio dell'Azienda e/o in base all'ultimo Piano Nazionale controllo Arboviroso e piano della Regione Emilia Romagna.

v. Al di fuori delle situazioni di emergenza sanitaria in atto, la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata, e mirata su aree e siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione, previo parere preventivo del Dip. Sanità pubblica.

#### **b) Blatte**

i. Preliminare verifica e segnalazione delle situazioni che possono favorirne la proliferazione;

ii. Monitoraggio interno con posizionamento trappole a cattura adescate con attrattivi alimentari o feromoni, e posizionate in prossimità dei punti a maggiore rischio di infestazione. I dispositivi impiegati dovranno essere segnalati da idonei cartelli a parete riportanti il numero progressivo assegnato e la data del monitoraggio. Il posizionamento di tutti i dispositivi dovrà essere documentato su planimetria dei locali. Le postazioni dovranno essere controllate secondo le frequenze stabilite in base al rischio della struttura (allegato A) ed il risultato dovrà essere riportato su apposita scheda di "monitoraggio" contenente anche i dati relativi alla specie e numero di esemplari catturati nonché il loro stadio di sviluppo;

iii. Implementazione del monitoraggio (in caso di catture) e/o progettazione del sistema di controllo da realizzare;

iv. Segnalazione delle condizioni manutentive e/o operative ritenute la causa determinante o favorente l'infestazione;

v. Eventuali trattamenti con idoneo Biocida per la risoluzione di non conformità specifiche e documentate;

vi. Monitoraggio di efficacia, a seguito di aggiunta di nuove postazioni, per almeno trenta giorni dall'avvenuta disinfestazione.

#### **c) Mosche e mosconi**

i. Preliminare verifica e segnalazione delle situazioni che possono favorire la proliferazione;

ii. Monitoraggio e controllo con sistemi di lotta integrata;

iii. Eventuale lotta adulticida in ambienti confinati praticata con mezzi fisici o meccanici (esempio lampade luminose attrattive);

iv. Trattamenti adulticidi con idoneo biocida sui siti di proliferazione nei casi eccezionali per la risoluzione di non conformità specifiche e documentate.

#### **d) Formiche**

i. Preliminare verifica e segnalazione delle situazioni che possono favorire la proliferazione;

ii. Monitoraggio visivo ed eventuale controllo con individuazione e distruzione dei nidi.

iii. I dispositivi impiegati dovranno essere segnalati da idonei cartelli a parete riportanti il numero progressivo assegnato e la data del monitoraggio.

iv. Segnalazione delle condizioni manutentive e/o operative ritenute la causa determinante o favorente l'infestazione.

#### **e) Vespe e calabroni**

i. Rimozione e allontanamento dei favi attivi dopo averli trattati con idoneo Biocida (privilegiando trattamenti nelle ore di minore attività degli insetti).

#### **f) Api**

i. Allontanamento dei favi attivi/sciame con l'intervento dell'Apicoltore a carico dell'impresa aggiudicataria. L'abbattimento del nido deve essere eseguita su parere favorevole del Servizio veterinario.

#### **g) Altri artropodi di interesse igienico sanitario (pulci, zecche, cimici dei letti, acari, etc.)**

i. Trattamento dell'infestazione con idoneo biocida (larvicida e/o adulticida prediligendo i sistemi di lotta biologica);

ii. Monitoraggio di efficacia con verifiche da concordare con il DEC o suo delegato nei successivi trenta giorni dal trattamento.



## **2) Monitoraggio e controllo di muridi sinantropi (topi e ratti)**

- i. Preliminare verifica e segnalazione delle situazioni che possono favorire la proliferazione;
- ii. Nelle pertinenze esterne ed interne, nei punti a maggiore rischio di infestazione murina, dovranno essere posizionati idonei dispositivi per il monitoraggio/controllo (trappole a cattura e/o erogatori di sicurezza di esca alimentare) che dovranno essere segnalati da idonei cartelli a parete riportanti il numero progressivo assegnato e la data del monitoraggio. Nel caso di erogatori di esca i cartelli dovranno riportare anche la tipologia dell'esca utilizzata. Il sistema di georeferenziazione dovrà prevedere l'impiego di Qrcode o Barcode posizionati all'interno delle postazioni.
- iii. Gli erogatori dovranno essere chiusi con chiave e fissati nel punto di posizionamento. L'esca dovrà sempre essere ancorata all'interno. Il posizionamento di tutti i dispositivi dovrà essere documentato su planimetria.
- iv. Le trappole a cattura dovranno essere controllate in relazione alla valutazione del rischio ed in ottemperanza alla normativa vigente; il risultato dovrà essere riportato su apposita scheda di "monitoraggio" contenente i dati relativi alla specie e numero di esemplari eventualmente catturati e al rinvenimento di tracce, camminamenti e deiezioni.
- v. L'impiego di esche rodenticida dovrà essere documentato da apposita valutazione del rischio e giustificato in ottemperanza alle MMR relative alla valutazione dei Biocidi (Reg. EU 528/12). Tutti gli erogatori dovranno essere controllati almeno una volta al mese (tale periodo dovrà essere ridotto in caso di consumi da parte della specie target) e contestualmente ciascun distributore dovrà essere reintegrato con esca nuova. La scheda di monitoraggio dovrà contenere i dati relativi ai consumi, oltre al rilevamento di tracce, camminamenti e deiezioni. In ogni caso gli interventi dovranno essere effettuati nel pieno rispetto delle istruzioni, modalità di uso e impiego riportate nell'etichetta dei biocidi impiegati e nel rispetto della sicurezza degli animali d'affezione, in particolare per quanto riguarda: la durata dei trattamenti, la frequenza dei controlli durante gli stessi, il posizionamento e la tipologia dei distributori di esca rodenticida;
- vi. Il recupero e smaltimento delle esche, a fine trattamento, dovrà essere contestuale al controllo, dovrà essere presa in considerazione la prevenzione e la risoluzione del rischio di consumo di esche tossiche da parte di animali non bersaglio. Nella pianificazione degli interventi saranno privilegiati i formulati rodenticidi a minor impatto ambientale ed i sistemi a maggior garanzia di preservare gli animali non bersaglio oltre al rispetto delle norme regionali e statali sulla gestione in sicurezza e lo smaltimento delle esche rodenticida;
- vii. All'interno dei locali sensibili, sanitari e di manipolazione alimenti, il monitoraggio/controllo dovrà essere effettuato con trappole a cattura e non sarà consentito l'uso di esche rodenticida ad eccezione di "casi straordinari" in cui con le sole trappole non si riesca a risolvere completamente l'infestazione eventuale. Queste dovranno essere usate limitatamente all'area a rischio infestazione e per il solo periodo di tempo necessario a riportare la situazione a livelli di normalità;
- viii. Segnalazione delle condizioni manutentive e/o operative ritenute la causa determinante o favorente l'infestazione;
- ix. Rimozione e smaltimento carcasse e sostanze in decomposizione.

## **3) Cattura e ricollocazione di animali indesiderati (ad es. uccelli, serpenti, etc.) tali da rappresentare un pericolo igienico sanitario;**


- i. Il personale della ditta si dovrà occupare, se necessario contattando Enti con competenza specifica, esperti, volontari di associazioni, erpetologi, etc., di effettuare la cattura incruenta, quando possibile, e il ricollocazione in natura di specie protette.

## **4) Interventi sui siti colonizzati da volatili e da altri animali indesiderati**

- i. Rimozione, smaltimento delle carcasse e dei nidi vuoti;
- ii. Bonifica dell'area interessata: rimozione deiezioni/guano, disinfestazione e sanificazione delle aree interessate finalizzata ad evitare in generale la disseminazione di tutte le specie di agenti infestanti di interesse igienico sanitario e veterinario (quali ad esempio zecche, acari, coleotteri, pulci, mosche e mosconi etc.) eventualmente presenti nel sito.

## **5) Contenimento dei volatili tramite l'impiego di farmaci che inibiscono la proliferazione.**

Questi interventi devono essere preventivamente progettati e concordati assieme al DEC o suoi delegati. I presidi ospedalieri e territoriali interessati sono stati classificati nell'ALLEGATO B in strutture ad alto, medio e basso interesse per la sorveglianza degli agenti infestanti in base alla tipologia di attività svolta, alla presenza di pertinenze esterne, al contesto ambientale in cui sono inserite ed in base allo storico di segnalazioni/interventi.



## Tipologie e tempi di intervento

La Ditta è tenuta a presidiare, sorvegliare, monitorare e controllare tutte le strutture aziendali ad alto, medio e basso interesse per la sorveglianza degli agenti infestanti, intervenendo con tempestività per effettuare gli articolati programmi di intervento anche a seguito di segnalazioni di specifiche criticità infestative. Vedi allegato B Caratteristiche del servizio – Tipologie di intervento

### **Articolo 6 - Periodo di prova**

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 6 mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 - Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento fino a quel momento delle prestazioni eseguite;

### **Articolo 7 - Obbligo di Riservatezza dei dati**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Istituto. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Istituto per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Istituto.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Istituto attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Istituto.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

### **Articolo 8 – Obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro**


Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:

**Azienda USL di Bologna:** [www.ausl.bologna.it/](http://www.ausl.bologna.it/) sezione informazioni per operatori economici e gare d'appalto – documentazione,

**Azienda USL di Imola:** [www.ausl.imola.bo.it/](http://www.ausl.imola.bo.it/) sezione bandi di gara – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell'Azienda USL di Imola.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Come previsto dall'art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, L'AUSL di Bologna in qualità di "soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto." Tale documento è allegato al presente capitolato speciale



L'AUSL di Bologna e l'Azienda USL di Imola, allegato al contratto di appalto, invieranno, qualora ritenuto necessario, alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria azienda.

## Articolo 9 – Controlli

L'Azienda sanitaria, al momento dell'avvio del servizio, indicherà al Fornitore il nominativo del DEC e/o degli assistenti DEC, che costituiscono l'interfaccia con la ditta aggiudicataria, tengono i contatti, monitorano le attività programmate, effettuano le chiamate e/o le richieste con mezzi telematici (posta elettronica dedicata).

La ditta ha l'obbligo di fornire all'Azienda ed al personale coinvolto un supporto informatico che:

- contenga le planimetrie con le postazioni per il monitoraggio per ogni tipologia di infestante;
- permetta la consultazione in tempo reale dei trattamenti effettuati e la localizzazione di tutte le tipologie di interventi;
- contenga le schede operative con almeno i seguenti dati: data e luogo intervento, tipo di monitoraggio eseguito, natura dei siti ispezionati, carenze strutturali ed igieniche, nonché ulteriori problematiche riscontrate, eventuale presenza (assenza) d'infestanti, loro classificazione a livello di genere (o famiglia), stadio biologico e stima della densità media, eventuali fattori biotici che ne favoriscano la presenza e/o la proliferazione, nominativo e firma dell'operatore che ha effettuato l'intervento, oltre che al nominativo e firma del referente aziendale o suo delegato;
- le etichette, schede tecniche e di sicurezza dei prodotti proposti;

Il Fornitore ha l'obbligo inoltre di fornire, su richiesta dell'Azienda sanitaria, l'estrazione di dati necessari per motivi igienico-sanitari (es. valutazione della presenza di un infestante in determinate aree).

Ogni intervento dovrà essere tempestivamente registrato; una copia aggiornata delle schede di registrazione / rapporto di lavoro, riportante tipologia e modalità dell'intervento effettuato, dovrà essere consegnata al DEC o suo delegato in forma cartacea, subito dopo l'intervento stesso. Il rapporto di lavoro sarà successivamente inserito sul portale e costituirà un registro per la consultazione da parte del DEC, del referente sanitario del presidio, degli operatori aziendali addetti alla verifica delle prestazioni fornite.

L'Amministrazione contraente provvede all'organizzazione dei controlli sulla qualità e completezza del servizio prestato con propri operatori. Il DEC o suo delegato potrà ispezionare o far ispezionare, in piena autonomia ed in qualunque momento, anche senza alcuna comunicazione preventiva o in contraddittorio con la ditta, ogni tipo di trappola, di distributore di esca, di attrezzatura

## Articolo 10 – Penalità


L'impresa aggiudicataria per nessuna ragione può cancellare o non eseguire i lavori. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, di inefficacia e/o efficacia parziale delle prestazioni dovute, sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria applicare, a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione scritta della contestazione e dell'invito ad adempiere, penalità i cui importi sono di seguito riportati.

L'applicazione della penale tuttavia non esimerà la Ditta dal fornire la prestazione mancata o non eseguita a regola d'arte così come dovuto, nei tempi definiti dal responsabile nominato dall'Azienda Sanitaria.

In caso di parziale adempimento della prestazione o in caso di inefficacia anche parziale, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad effettuare ulteriori interventi supplementari a richiesta dell'Azienda Sanitaria senza onere alcuno, pena la non liquidazione del corrispettivo relativo all'intervento già eseguito.

Ferma restando la facoltà dell'Azienda Sanitaria di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, la Ditta appaltatrice, oltre all'obbligo ad adempiere, in un termine stabilito dal Responsabile nominato dall'Azienda Sanitaria, all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione, è tenuta al pagamento di penali:

1. In caso di rilevazione di non conformità di cui al Capitolato, è dovuta una penale in ragione di € 100,00 per ogni singola non conformità riscontrata;
2. In caso di mancato rispetto del Tempo di consegna rispetto alla data definita per la consegna del Piano Operativo e del Calendario degli Interventi come indicato nel Capitolato, è dovuta una penale in ragione di € 150,00 per ogni giorno di ritardo;
3. In caso di mancato rispetto dei tempi di intervento nei casi di richieste in emergenza, previsti da Capitolato, è dovuta una penale di € 150,00 per ogni 30 minuti di ritardo;
4. La mancata ultimazione senza giustificato motivo di ogni singolo intervento entro il termine fissato, comporterà una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo.
5. In caso di ritardo nell'avvio dell'appalto rispetto ai termini indicati nel contratto: € 100,00 per ogni giorno di naturale, consecutivo, continuo di ritardo;
6. Operazioni continuative effettuate non conformemente nei modi e tempi previsti € 100,00 per ogni giorno di ritardo
7. Operazioni periodiche effettuate non conformemente nei modi e tempi previsti € 100,00 per ogni giorno di ritardo
8. Operazioni a richiesta: mancato rispetto dei termini previsti € 100,00 per ogni giorno di ritardo
9. Mancata reperibilità del referente nelle fasce orarie fissate e non reperibilità nell'arco delle 24 ore € 200,00
10. Mancata reperibilità del personale dell'Impresa nelle fasce orarie convenute € 200,00
11. Uso di macchine e prodotti non a norma del capitolato € 250,00



12. Mancata indicazione dei prodotti impiegati (nome commerciale); € 150,00
13. Impiego di personale non addestrato € 200,00
14. Inefficacia dell'intervento € 250,00 per livello Alto, € 200,00 per livello Medio, € 150,00 per livello Basso
15. Gravi negligenze nella gestione del servizio € 250,00 per livello Alto, € 200,00 per livello Medio, € 150,00 per livello Basso
16. Mancato o non conforme utilizzo di attrezzature, mezzi, indumenti e DPI € 150,00
17. Ritardo nell'esecuzione di un intervento programmato € 150,00 per ogni giorno di ritardo
18. Mancata esecuzione di un intervento programmato € 150,00 per ogni giorno di ritardo
19. Mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro nello svolgimento delle prestazioni € 200,00
20. Ritardo nella consegna, prevista con cadenza trimestrale, del registro rilevazione dati di monitoraggio € 150,00 ogni settimana di ritardo
21. Ritardo nella consegna della relazione tecnica conclusiva nella quale dovranno essere evidenziati, tra l'altro, eventuali punti critici accertati ed indicate ulteriori proposte operative € 200,00 ogni settimana di ritardo
22. Non veridicità accertata del report interventi del giorno lavorativo precedente € 200,00
23. Mancato recupero costante delle carogne e di qualsiasi altro materiale residuale trattato trovato sul posto da bonificare € 200,00
24. Ritardo nell'esecuzione di un intervento di derattizzazione o disinfestazione (incluse le azioni di lotta larvicida alla zanzara tigre) programmato o concordato preventivamente € 200,00
25. Ritardo nell'esecuzione di un intervento di disinfestazione o derattizzazione avente carattere di urgenza (incluse le azioni di lotta adalticida alle zanzare) € 250,00
26. Nel caso di trattamenti adalticidi su area pubblica mancata o non idonea esposizione degli appositi manifesti di avviso all'utenza secondo le modalità e con i contenuti prescritti dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza o secondo quanto prescritto dal presente Capitolato Prestazionale e/o dal Responsabile comunale del Servizio € 200,00

NOTE La "ritardata esecuzione" di un intervento diventa "mancata esecuzione" dopo 5 giorni lavorativi di ritardo. Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, il DEC potrà ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal prestatore di servizi/fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati. L'impresa aggiudicataria inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

#### **Articolo 11 - Risoluzione del contratto**

L'inosservanza degli obblighi concernenti il personale determina l'immediata risoluzione del contratto senza nessuna formalità ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni.

E' fatta salva la facoltà dell'Azienda Sanitaria di procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, a tutto rischio e danno dell'appaltatore con riserva altresì di risarcimento dei danni cagionati, qualora il servizio non venga effettuato secondo quanto pattuito e l'appaltatore, diffidato per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda, entro il termine di 5 giorni dalla relativa comunicazione, a sanare le inadempienze contrattuali o presentare le proprie osservazioni giustificative

Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato l'inadempimento o nel caso in cui l'Azienda Sanitaria dovesse ritenere non accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione del contratto.

In particolare l'Azienda Sanitaria può richiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- b) per motivi di interesse pubblico;
- c) in caso di frode, grave negligenza o contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali ove siano state applicate almeno n. 5 penali dovute a gravi inadempienze.
- d) mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed integrativi locali relativi al personale dipendente della ditta;
- e) danni prodotti ad impianti ed attrezzature dell'ASL;
- f) interruzione del servizio.

Sono da considerarsi gravi inadempienze le mancanze sotto riportate:

- 1) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario non comunicati tempestivamente;
- 2) in caso di cessione del contratto;
- 3) nel caso in cui nell'esecuzione del servizio non vengano rispettate le modalità operative previste nel Piano Operativo di al presente capitolato;
- 4) in caso di violazione degli obblighi previsti nel presente Capitolato speciale.


Il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi come tassativo ed esaustivo.

Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto si faccia riferimento all'art. 1453 del codice civile e a ogni altra causa risolutiva prevista da norme di legge.

Ove l'Ente ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà contestare per iscritto alla controparte, fermo restando il termine di 10 giorni per le contro-deduzioni. Decorso tale termine l'Azienda Sanitaria adotterà le determinazioni ritenute opportune

A seguito dell'applicazione di n. 10 penali, l'Azienda Sanitaria potrà avvalersi della facoltà di rescindere il contratto, addebitando all'esecutore del servizio il risarcimento dei danni e spese conseguenti





La risoluzione dà altresì diritto all'Amministrazione di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Impresa aggiudicataria con addebito ad essa del costo in più sostenuto dalla stessa rispetto a quello previsto nel contratto. È facoltà dell'Amministrazione di risolvere anticipatamente il contratto con diritto al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione definitiva quale risarcimento, fatto salvo l'eventuale richiesta di ulteriori risarcimenti per i danni subiti. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione, ai fini del nuovo affido del servizio, si riserva la facoltà di interpellare dei concorrenti che seguono nella graduatoria di aggiudicazione.

#### **Articolo 12 - Responsabilità**

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

#### **Articolo 13 - Fatturazione, Pagamento, Ordini**

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

##### **Azienda USL di Bologna :**

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl\_bo  
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

##### **Azienda USL di Imola:**

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as\_BO66  
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA

Codice fiscale: 02406911202

Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

AZIENDA USL DI IMOLA

Codice Fiscale: 90000900374

Sede Legale: Viale Amendola 2 – 40026 IMOLA (BO)

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:


- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

##### **Per l'Azienda USL di Bologna :**

Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato



In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: [bilancio.fattureestere@ausl.bo.it](mailto:bilancio.fattureestere@ausl.bo.it); al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

**PER L'AZIENDA USL DI IMOLA:**

Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, PER L'Azienda USL di Bologna contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538, mentre contattare l'UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0542604111 per l'Azienda USL di Imola.

L'Azienda Sanitaria procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Istituto è portatore.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda Sanitaria deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercenter-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercenter-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.



#### **Articolo 14 - Recesso dal contratto**

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda Sanitaria, oltre ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

L'Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art.109 del D.Lgs 50/2016.

#### **Articolo 15 - Subappalto**

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.105 del D.Lgs.50/2016.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

*Art. (...)*

*(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)*

1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

#### **Articolo 16 - Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna**

##### **Clausola n. 1**

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

##### **Clausola n. 2**

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

##### **Clausola n. 3**

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

##### **Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

##### **Clausola n. 5**


La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

##### **Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

##### **Clausola n. 7**



La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

**Clausola n. 8**

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

**Clausola n. 9**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

**Clausola n. 10**

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

**Clausola n. 11**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

**Articolo 17 - Spese Accessorie**

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.

**Articolo 18 - Controversie e Foro competente**

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del servizio è competente, esclusivamente, il Foro di Bologna

Per accettazione

**(firma digitale del Legale Rappresentante)**